



Melpomene - fotolia

Safe Web

seconda parte

Osservazione e azione per la protezione degli studenti in Rete

a cura di Cristina Bonucchi* e Patrizia Torretta*

**direttori tecnici capo psicologi della Polizia di Stato*

del Servizio polizia postale e delle comunicazioni - Unità di analisi dei crimini informatici - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line

SOMMARIO

1. Gioco d'azzardo on lineII	2.3. Tutti contro uno: Internet per deridereIX
1.1. Ludopatia tecnologica: per una definizione.....II	3. Azioni e strategie di protezione sul WebXI
2. CyberbullismoIII	3.1. Gli strumenti per la scuolaXI
2.1. La prepotenza ai tempi di Internet: per una definizioneIII	3.2. Gli incontri di prevenzione ai rischi di Internet .XIII
2.2. Le immagini private diffuse in Rete.....V	3.3. Il regolamento d'istitutoXV

a cura di **Cristina Bonucchi**
e **Patrizia Torretta**

1. Gioco d'azzardo on line

1.1 LUDOPATIA TECNOLOGICA: PER UNA DEFINIZIONE

Lo sviluppo tecnologico ha interessato i giovani anche in riferimento alla più tradizionale delle attività tipiche dell'infanzia e dell'adolescenza: il gioco.

A partire dagli Anni '90 le console di gioco, i siti sui quali assumere un'identità fiabesca, gli spazi web "casinò" per giocare con altri utenti si sono sviluppati in modo esponenziale, conquistando l'attenzione e il progressivo gradimento di giovani e giovanissimi.

Attualmente molte console di gioco (Wii, Xbox, Nintendo DS, PS4, ecc.) consentono la navigazione in internet, la comunicazione via chat, tutti servizi pensati per aumentare la partecipazione dei giocatori a "battaglie" globali oltre ogni confine geografico e linguistico. Sono inoltre presenti in Rete numerosi siti nazionali e internazionali sui quali è possibile effettuare giochi d'azzardo del tutto simili a quelli tipici di un casinò tradizionale, comodamente seduti sul proprio divano, con una carta di credito con cui poter fare le "puntate".

La polizia postale ricorda

Nel nostro Paese esiste una legislazione aggiornata e stringente in merito ai rischi connessi con il gioco d'azzardo on line per i minorenni:

in sintesi ogni forma di gioco d'azzardo che preveda vincite in soldi è assolutamente vietato ai minori. Nel dettaglio, secondo la legge n. 111/2011 è fatto espresso divieto di far partecipare ai giochi pubblici con vincita in denaro i minori di 18 anni, anche se questi giochi sono on line.

Secondo la norma inoltre, le sanzioni a carico dei gestori di Bingo o sale da gioco che consentano l'ingresso e il gioco a minorenni, sono inasprite nel caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni con un aumento di quelle di natura pecuniaria e con la sospensione dell'esercizio o la revoca della licenza.

La possibilità di gestire siti italiani dove giocare on line è concessa, secondo la legge n. 289 del 2002, in via esclusiva a chi, con i suoi servizi, soddisfa specifici requisiti ed è comunque sempre interdetto a persone minorenni anche il gioco on line. La polizia postale effettua un monitoraggio costante della Rete e, su indicazione del Monopolio dello Stato, effettua verifiche, emette provvedimenti amministrativi nei confronti dei siti che non rispettano i requisiti necessari per l'autorizzazione a effettuare giochi on line. Non si esclude tuttavia la possibilità che giovani internauti interessati possano accedere a siti esteri di gioco on line: in molti di essi la possibilità di accedere è subordinata a una dichiarazione spontanea di aver raggiunto la maggiore età. Non è inusuale che i ragazzi mentano dichiarandosi maggiorenni e avendo quindi accesso al sito e ai giochi che su esso sono utilizzabili. Il principio di territo-



rialità del diritto impedisce alla Polizia di Stato italiana di ingungere a un sito estero di inibire la navigazione a un minorenne, ponendolo al sicuro dal rischio di dilapidare fortune e di incorrere in una patologia di dipendenza dal gioco.

Per tali ostacoli giuridici è importante vigilare anche su questi aspetti e non esitare a segnalare il rischio che si presume stia correndo uno studente parlandone con la famiglia, in modo che insieme si possa valutare la situazione.

Secondo quanto previsto inoltre dal cosiddetto Decreto Balduzzi (poi legge n. 189/2012), annualmente viene stilato un Piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta alla ludopatia che ricomprende anche azioni di sensibilizzazione e informazione per i ragazzi, organizzate a scuola, sui temi del gioco responsabile.

La polizia postale consiglia

La dipendenza dal gioco d'azzardo è una realtà che più frequentemente affligge gli adulti ma che può verificarsi anche fra i ragazzi. La stringente normativa italiana improntata a una forte tutela delle fragilità adolescenziali potrebbe tuttavia essere in parte vanificata in tutti quei casi in cui i gestori dei siti siano allocati all'estero, nei casi in cui i ragazzi abbiano una certa abitudine a utilizzare il cellulare nella piena libertà e ogni qualvolta, magari fra i gruppi sia di moda frequentare certe piattaforme on line.

I ragazzi spesso si vantano delle loro vincite, di esperienze che li fanno sentire adulti e non è infrequente che possano girare voci tra gli studenti in merito a giochi on line, vincite o perdite in denaro. Tali voci non devono essere sottovalutate, considerando il pericolo che è insito a questo tipo di comportamenti, soprattutto quando vengono messi in atto al di fuori del controllo degli adulti. Potrà essere utile parlare direttamente con il ragazzo che sembra essere coinvolto e informare tempestivamente la famiglia della situazione di rischio eventuale prima che possa ingenerarsi una dipendenza dal gioco e/o spese eccessive legate al gioco on line. Si ricordi comunque che ogni forma di gioco, anche via Internet, è vietato ai minori e che quindi, in qualità di insegnanti è possibile riferire alla famiglia e al dirigente scolastico qualsiasi situazione che comporti eventuali rischi per i minori con i quali si intrattengono rapporti professionali.

2. Cyberbullismo

COSA DICE LA NUOVA LEGGE N. 71 DEL 2017 SUL CYBERBULLISMO

Uno strumento legislativo per la lotta alla prepotenza on line tra minori

Art. 1 (finalità e definizioni)

(...) 2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Per approfondimenti:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

2.1 LA PREPOTENZA AI TEMPI DI INTERNET: PER UNA DEFINIZIONE

Il cyberbullismo è un fenomeno recente per il quale minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

La nuova legge n. 71 del 2017 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", approvata alla Camera del deputati il 17 maggio 2017, arriva a proporre una definizione univoca del fenomeno, declinando nei suoi articoli, quanto può essere definito cyberbullismo, quali azioni una vittima possa intraprendere, anche in assenza di reati commessi in suo danno, e quale impegno il mondo degli adulti "significativi" per i ragazzi, scuola, associazioni, forze di polizia in primis, possa intraprendere per aiutarli a fronteggiare questo fenomeno.

La dimestichezza delle nuove generazioni con la

tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (click del mouse, touch sul display) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni "virtuali" e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime (c.d. effetto della tecnomediazione). Lo schermo del computer o il display dello smartphone, si frappongono fisicamente e psicologicamente tra la sofferenza della vittima e l'autore della prepotenza, impedendo la piena compren-



Lorelyn Medina - Fotolia

sione di quanto doloroso sia quello che subisce la vittima. Secondo alcuni dati Censis (49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2015) i giovani che usano Internet sono il 91,9%, si informano principalmente sulla Rete, il 77,4% dei giovani *under 30* è iscritto a Facebook, il 72,5% tra i giovani è iscritto a Youtube.

Questa massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network tra i giovani, di fatto, costituisce un'opportunità sempre più precocemente concessa, senza un adeguato controllo da parte dei genitori, spesso meno competenti dei figli da un punto di

vista informatico. Gli studiosi non sono concordi nel fornire una definizione sociale univoca del fenomeno e il carattere stesso di estrema dinamicità dello sviluppo tecnologico contribuisce a modificare le modalità con cui il cyberbullismo si manifesta, introducendo modi sempre nuovi di perpetrare prepotenze e vessazioni virtuali.

I dati della polizia postale hanno evidenziato come, nella quasi totalità dei casi arrivati all'attenzione della Specialità, vittime e cyberbulli si conoscono nella vita reale poiché condividono la realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere.

Questo elemento induce a considerare determinanti i prodromi di antipatie, rivalità, ostilità verbali che potrebbero manifestarsi anche in classe, fra studenti.

Occorre trovare da subito un modo di affrontare le conflittualità che si manifestano in ambito e in orario scolastico. La tempestività di questi interventi di mediazione può essere un elemento determinante in ordine al particolare fenomeno di cui parliamo: moltissimi ragazzi, già a partire dai 10, 11 anni, hanno un'intensa vita virtuale che prevede l'uso di profili social (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter, ecc), messaggistica istantanea (Whatsapp, Snapchat, Kik, ecc), sistemi di videochiamata (Facetime, Skype, ecc), servizi di videosharing (Youtube, Musically, ecc), soprattutto nel tempo libero. La velocità delle comunicazioni via Web, la forte impulsività nonché l'instabilità emotiva tipiche della preadolescenza e dell'adolescenza possono condurre all'esacerbazione di "normali" antipatie nel giro di poche ore, trasformando episodi insignificanti di conflitto in vere e proprie emergenze mediatiche.

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti possono essere l'elemento protettivo più forte e immediato, determinante per evitare l'aggravamento di situazioni di rischio che si amplificano grazie al Web. Per una definizione delle azioni più tipiche del cyberbullismo, così come descritte negli studi sociali di settore, possiamo riferirci allo schema di seguito riportato (Willard, 2016):

- **Flaming:** messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi web.
- **Harassment (molestie):** l'invio ripetuto di messag-

gi offensivi e sgradevoli.

- **Denigration** (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti.
- **Impersonation** (furto d'identità): in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.
- **Outing and Tricking**: diffondere on line i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in Rete.
- **Exclusion** (esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo on line (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

In generale gli studiosi indicano come tipico del cyberbullismo un'interazione tra coetanei che prevede (Smith et al. 2006):

- > la reiterazione di azioni tecnologiche di aggressione, dileggio, diffamazione, violenza verbale ecc.;
- > l'intenzionalità di ferire e ledere l'altro attraverso le azioni tecnologiche;
- > l'asimmetria di potere tra il cyberbullo, più capace da un punto di vista informatico, più popolare sui social, più seguito sul Web rispetto alla vittima che non sa come difendersi.

La nuova legge n. 71 del 2017 sembra includere molti degli aspetti più significativi indicati dal mondo scientifico, definendo il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

2.2 LE IMMAGINI "PRIVATE" DIFFUSE IN RETE

LE SITUAZIONI DI RISCHIO GRAVE

Possono avere carattere di particolare gravità le situazioni in cui:

vi è commissione di reati di una certa gravità (pedopornografia, stalking, istigazione al suicidio).

Si ingenerano nelle vittime vissuti di profonda sofferenza reale (esclusione, dileggio via Whatsapp, creazione di pagine "contro").

Vi è un rischio reale urgente per i minori coinvolti (autolesionismo, dichiarazione di intenti suicidi, selfie "imprudenti").

I ragazzi affidano spesso al Web i primi approcci amorosi, le esplorazioni sessuali, secondo un'evoluzione del costume di socializzazione piuttosto recente. Non è infrequente quindi che i primi contatti tra ragazzi che provano reciproca attrazione siano affidati a messaggi sui social, a like su profili personali, a immagini su Instagram e che, talvolta, siano accompagnanti dallo scambio di immagini anche molto private. L'instabilità emotiva tipica dell'adolescenza può trasformare questo tipo di innocenti giochi tra innamorati in un incubo delatorio che colpisce le vittime con una forza e una velocità a volte inarrestabili.

La polizia postale ricorda

Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni 18 possono essere considerate immagini pedopornografiche ai sensi dell'art. 600 ter, ultimo comma (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

La detenzione (avere la foto salvata nel telefono/tablet) e la diffusione via Web ad altri utenti della rete attraverso la pubblicazione su pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc), con messaggi su

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
<p>Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/ foto li pubblica su un socialnetwork per scherzo all'insaputa della vittima.</p>	<p>Art. 615 bis cp Interferenze illecite nella vita privata</p> <p>Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.</p> <p>I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di Facebook notizie false relative a un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es. "Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada".</p>	<p>Art. 595 cp Diffamazione</p> <p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork. Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.</p>	<p>Art. 612-bis cp Atti persecutori</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p> <p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale.	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
<p>Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.</p>	<p>Art. 494 cp Sostituzione di persona</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata accompagnandolo con scherzi e battute.</p>	<p>Art. 600-ter cp Pornografia minorile</p> <p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di 18 anni realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero riproduce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di 18 anni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	<p>Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un'indagine e individuare i responsabili. È preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.</p>
<p>Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/ ecc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.</p>	<p>Art. 615-ter cp Accesso abusivo a sistema informatico e art. 616 cp</p> <p>Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza</p> <p>Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.</p> <p>Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa (cp 120; cpp 336).</p> <p>Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti.</p>

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
<p>La nuova legge n. 71 del 2017</p> <p>Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un'interrogazione da un compagno. La foto, che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.</p>	<p>Gli articoli della legge n. 71 del 2017 che possono essere applicati</p> <p>Art. 2 (tutela della dignità del minore) 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del <i>social media</i> un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo Url (<i>Uniform resource locator</i>), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</p> <p>Art. 5 (informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.</p> <p>Art. 7. (ammonimento) Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.</p>	<p>Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.</p> <p>Il ragazzo può chiedere l'aiuto dell'insegnante che informerà della situazione il dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.</p> <p>Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l'applicazione del provvedimento dell'ammonimento del questore, recandosi in un ufficio di polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on line compiute.</p>

Whatsapp, Telegram, ecc o su altri spazi web può determinare la commissione dei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quarter).

Si tratta di un reato "procedibile d'ufficio" e questo comporta l'obbligo, per l'insegnante che ne viene a conoscenza, di fare altrettanto, con la massima urgenza, con il dirigente scolastico perché adotti le misure necessarie di denuncia e di tutela delle vittime.

> Se le immagini che si stanno diffondendo in maniera virale tra gli studenti sono "palesamente sessuali" oppure rappresentano compimento di azioni sessuali, anche spontanee, o esposizione di nudità da parte di minori, ci si trova di fronte a materiale che assume carattere di illegalità (materiale pedopornografico). In questo caso, è necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla polizia in modo che possa valutare quanto

sta accadendo. Sarà necessario che l'insegnante informato sui fatti stili una relazione formale al dirigente scolastico e che questo la trasmetta alla procura territoriale o alla polizia postale o ad altra forza di polizia;

- > se si tratta di immagini private, personali, ma non sessuali, che vengono condivise tra gli studenti senza autorizzazione, allora occorre informare quanto prima i genitori del ragazzo/a ritratto in modo che possano valutare se avviare una richiesta di blocco, oscuramento o rimozione secondo quanto indicato dalla nuova legge n. 71/2017, sporgere una denuncia nei casi in cui sia stato commesso un reato. In questi casi infatti potremmo essere di fronte ad una violazione della privacy o ad altri tipi di reati in cui occorre, secondo quanto previsto per legge, la querela della parte offesa perché si attivi un'indagine e/o un procedimento penale.

È necessario cercare di bloccare urgentemente la diffusione delle immagini "private" fra gli studenti; è fondamentale agire in modo tempestivo e urgente perché il rischio di una diffusione globale delle immagini è alto.

COSA SI PUÒ FARE SUBITO

Azioni di sensibilizzazione

Nei momenti immediatamente successivi alla notizia che stanno circolando immagini private tra gli studenti, può essere utile coinvolgere tutti i ragazzi in un momento di riflessione collettivo, spiegando nelle classi che contribuire a diffondere immagini altrui, soprattutto se private, può costituire un reato di una certa gravità. Non sarà necessario né consigliabile riferirsi al caso specifico per non esporre la vittima alla possibilità di essere riconosciuta, ma essere espliciti sui rischi che si corrono potrà essere utile a far desistere i ragazzi dal contribuire alla diffusione delle immagini.

Se fra i ragazzi qualcuno mostra le immagini private che gli sono arrivate sullo smartphone, invitatelo a non cancellare, inviare, diffondere in nessun modo file o immagini dal supporto, da profili social e su gruppi Whatsapp, ecc.

Tutte queste azioni possono modificare i dati presenti nel supporto, alterandone lo stato originario. Ogni elemento potrà essere utile all'avvio di indagini per determinare chi ha messo in circolazione e contribuito alla condivisione del materiale illegale, qualo-

ra necessario.

L'insegnante o il personale ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) che è venuto a sapere della situazione di rischio potrà raccogliere spontaneamente dalla vittima o da chi conosce la situazione, elementi relativi ai luoghi virtuali su cui si sta diffondendo l'immagine, i tempi della diffusione, e il tenore delle immagini stesse. Tutte queste informazioni saranno utili e dovranno trovare spazio nella segnalazione del dirigente scolastico alle autorità competenti.

Se sussistono dubbi su come agire, non esitare a contattare prontamente il Compartimento/Sezione di polizia postale più vicino per ottenere il necessario supporto. La specializzazione della polizia postale nei reati informatici può facilitare la comprensione delle situazioni di rischio urgente ma qualsiasi presidio delle forze dell'ordine è in grado di fornire un supporto qualificato in casi di pericolo.

Nei casi in cui si tratti di immagini indiscrete ma non sessuali, magari usate per deridere e diffamare un coetaneo, sarà utile convocare urgentemente i genitori dei ragazzi coinvolti separatamente, in modo da non favorire l'insacco di reciproche colpevolizzazioni non utili a risolvere l'emergenza in corso.

Nel corso dell'incontro potranno essere illustrate le vicende in cui sono coinvolti i ragazzi.

5.3 TUTTI CONTRO UNO: INTERNET PER DERIDERE

I ragazzi affidano spesso al Web il racconto quotidiano della loro vita sentimentale e affettiva senza concretamente mettere filtri tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Spesso simpatie, antipatie, rivalità e invidie siano affidati a rapidi giochi di like, amicizie concesse e tolte su Facebook, inviti in gruppi Whatsapp, follower su Instagram o chat segrete su Telegram.

Pagine tipo spotted

Le *pagine spotted* sono spazi web in socialnetwork diffusi tra i ragazzi aperte con la denominazione "spotted-avvisato" e/o semplicemente con il nome dell'istituto scolastico. Le pagine sono amministrate di solito da uno studente dell'istituto scolastico che la gestisce senza rivelare la sua identità. I frequentatori della pagina inviano messaggi con insulti, dichiarazioni d'amore, di odio, pettegolezzi e quanto la fantasia adolescenzia-



Antonoguillem - fotolia

le suggerisce perché l'amministratore le pubblichi sulla pagina, senza rivelare il mittente. Non c'è limite al livello di crudeltà e di cattiveria che i minori possono esprimere in questi spazi web.

La polizia postale ricorda

La responsabilità penale su Internet non subisce variazioni se non in ordine alla mera imputabilità che si raggiunge, previa determinazione del giudice minorile, a partire dai 14 anni di età. Il fatto che un utente gestisce una pagina di social network attraverso un profilo falso rende impossibile l'identificazione ai soli utenti del socialnetwork stesso ma non inficia la capacità della polizia giudiziaria di risalire al responsabile.

Esistono specifici accordi internazionali di cooperazione di polizia che possono consentire di risalire all'interessato di un profilo qualora l'autorità giudiziaria, insieme alla polizia postale, ritenga necessario effettuare tali accertamenti.

Il tenore dei messaggi "anonimi" postati introduce una distinzione importante: chi è citato in insulti, delazioni, pubblicazioni non autorizzate di dati, immagini o video personali deve effettuare una denuncia se vuole che la polizia postale identifichi il responsabile e provveda a determinare la rimozione dei contenuti indesiderati.

La denuncia/querela della "parte offesa" è necessaria nei casi di: minacce, insulti, molestie, violazione della privacy (chat private diffuse in rete, minacce di morte,

insulti diffusi in rete all'indirizzo di qualcuno, ecc.) per poter avviare le indagini. Nei casi elencati infatti si è di fronte a reati così detti "procedibili a querela di parte". La procedura penale infatti stabilisce che per alcuni di reati che prevedono la lesione di diritti individuali sia il detentore del diritto stesso a richiedere una tutela all'autorità giudiziaria.

A partire dai 14 anni vi è la possibilità per le vittime di effettuare una denuncia anche in assenza dei genitori e questo, in tutti quei casi in cui sia la vergogna a fungere da deterrente più forte per formulare una richiesta d'aiuto, è un elemento che può ridurre paure e ansie. L'insegnante potrà aiutare lo studente a richiedere la necessaria protezione dei genitori in una situazione di rischio on line di questo tipo.

Pagine social contro

Sui social network è possibile con grande facilità creare dei gruppi tematici aperti a tutti o il cui accesso è consentito su autorizzazione dell'amministratore della pagina. Questi spazi Web sono gratuiti e gestiti in piena autonomia da chi li crea. Non è inusuale che ne vengano creati alcuni contro studenti.

Si tratta di spazi web che velocemente diventano cassa di risonanza di prese in giro, diffusione di immagini private, di indiscrezioni che, qualora affidate al web, vengono diffuse in modo virale, amplificando all'infinito la portata lesiva della delazione/molestia/presa in giro.

Le pagine potrebbero essere costruite anche per deridere insegnanti, dirigenti o in generale contro il personale scolastico. In molti casi l'intento è provocatorio o ludico ma il tenore dei messaggi potrebbe raggiungere livelli di una certa aggressività verbale. Nei casi inoltre in cui, in modo esplicito, sia istigato nella vittima il suicidio o l'autolesionismo, ci si trova di fronte a una situazione che necessita di un intervento urgente. In genere le voci in merito all'esistenza di queste pagine circolano velocemente tra gli studenti e non sarà quindi infrequente che uno o più insegnanti ne vengano a conoscenza, magari accogliendo le preoccupazioni di qualche compagno della vittima.

La polizia postale ricorda

Aprire una pagina social contro qualcuno potrebbe determinare la commissione di uno o più reati qualora in essa siano diffuse:

- > immagini personali della vittima non autorizzate (nel caso dei minorenni la possibilità di diffondere immagini personali in Rete è sempre subordinata a un'autorizzazione esplicita e scritta dei genitori;
- > insulti pesanti e prese in giro: le frasi ingiuriose al chiaro indirizzo di qualcuno possono determinare la commissione del reato di minacce (es. quando ti vedo all'uscita ti ammazzo di botte) e/o diffamazione (es. il cyberbullo scrive sul profilo Facebook: Marco Rossi è il peggiore deficiente che si conosca sulla terra);
- > istigazioni all'autolesionismo o al suicidio.

È chiaro che si tratta di qualcosa di molto spiacevole per chi lo subisce e, al di là degli addebiti penali o civili che possono essere ascritti al gestore della pagina social, occorre agire con una certa velocità per depotenziare la lesività della diffusione virale degli insulti.

Sarà quindi opportuno informare quanto prima la famiglia della vittima di quanto sta capitando in modo che possano, senza esitazione, valutare come procedere.

I reati di minaccia (art. 612 cp), molestia (art. 660 cp) e diffamazione (art. 595 cp) necessitano di una denuncia formale da parte della vittima per dare vita a specifiche indagini da parte della polizia il cui obiettivo sia individuare il responsabile.

La polizia postale consiglia

Molti social hanno dei servizi di assistenza in grado di recepire reclami, segnalazioni degli utenti relative a contenuti offensivi o minacciosi, anche se aperti e gestiti da altri.

La richiesta di chiusura della pagina tuttavia potrà rendere difficile per la polizia postale concludere indagini sul responsabile dell'apertura poiché, se il Social chiude la pagina, cancella spesso contestualmente tutti i dati relativi allo spazio web che verrà chiuso.

Sarà quindi la famiglia della vittima a valutare se e come procedere.

Ricordiamo che l'identificazione certa del responsabile della creazione di pagine "contro" può essere effettuata solo dalla polizia giudiziaria che agisce sem-

pre sotto la supervisione di un'Autorità Giudiziaria specializzata in queste materie, a partire dalla denuncia di una vittima, se maggiore di 14 anni o dai genitori della stessa se minore dei 14 anni.

3. Azioni e strategie di protezione sul Web

ATTI MINISTERIALI SUL TEMA DEL CYBERBULLISMO

Dm 5 febbraio 2007, n. 16, ministro Fioroni "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, aprile 2015

www.generazioniconnesse.it

3.1 GLI STRUMENTI PER LA SCUOLA

In questo capitolo saranno delineate alcune proposte operative e modelli che possono essere utili per integrare negli strumenti propri del mondo della scuola elementi relativi ai pericoli di Internet.

Un patto di corresponsabilità "digitale"

Il patto educativo di corresponsabilità è una forma di "contratto formativo" sottoscritto tra scuola e famiglia che definisce la base dei reciproci impegni concordati assunti dalle famiglie e dalla scuola, per garantire la qualità della vita a scuola.

Si tratta di uno strumento utile per introdurre a scuola un tema così delicato come quello dell'uso dei nuovi media, presentando ai genitori e agli studenti stessi le linee di indirizzo che la scuola ha scelto e stimolando in questi una condivisione di reciproci impegni per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di Internet per gli studenti?

I genitori sono spesso animati da ansie e preoccupazioni per la sicurezza dei loro figli in riferimento a spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa. Sentono come necessario, per garantire l'incolumità dei figli, la possibilità di raggiungerli telefonicamente sempre. Di-

venta piuttosto impopolare quindi proporre ai genitori un divieto assoluto di portare i cellulari a scuola, soprattutto per ragazzi che si recano a scuola o tornano a casa da soli (scuola secondaria di primo grado). La presenza a scuola di telefoni cellulari che navigano su Internet e capaci di scattare foto, di effettuare videoriprese, quando in mano a preadolescenti con ridotta esperienza tecnica, può costituire un rischio.

Fra le novità previste dalla legge n. 71 del 2017 sulla lotta al cyberbullismo, è indicata l'importanza di inserire nel testo del patto di corresponsabilità elementi specifici che riguardino proprio i reciproci impegni in merito all'uso delle nuove tecnologie a scuola, in modo da contenere al massimo il rischio che bravate, scherzi e antipatie frequenti tra preadolescenti e adolescenti diventino forme di cyberbullismo in grado di indurre sofferenza e difficoltà relazionali più serie, sia per chi le subisce che per chi le mette in atto.

Questa tematica ha una notevole importanza per studenti in fase preadolescenziale e adolescenziale anche in ordine al principio di imputabilità dei minori che si instaura a partire dal compimento dei 14 anni.

La polizia postale consiglia

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie: il passaggio alla scuola media, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà che comporta importanti cambiamenti fisici sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone.

A partire dalla scuola secondaria di primo grado è consigliabile inserire il tema delle nuove tecnologie nel patto di corresponsabilità, indicando che nell'istituto in cui si sta iscrivendo lo studente esistono delle specifiche norme di comportamento che riguardano l'uso della nuova tecnologia per gli studenti e gli insegnanti. Sarà poi utile esplicitare che il dettaglio di queste norme di comportamento e delle sanzioni conseguenti sono affrontate nel regolamento d'Istituto. Potrà ugualmente essere importante assicurare una facile accessibilità al testo del patto di corresponsabilità e del regolamento d'istituto, magari rendendolo scaricabile dal sito della scuola o da qualsiasi spazio web destina-

to alle comunicazioni scuola-famiglia.

Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi tra i 9 e i 10 anni di età. Potrebbe quindi essere utile anticipare alla scuola primaria l'introduzione di elementi prescrittivi relativi all'uso delle nuove tecnologie a scuola, anche in considerazione dei costumi sociali di uso delle nuove tecnologie che possono avere una variabilità regionale significativa e che stanno attualmente cambiando nella direzione di una progressiva anticipazione dell'approccio dei bambini alle nuove tecnologie.

Il patto di corresponsabilità è espressione della volontà di tutte le parti importanti (genitori, insegnanti, dirigente scolastico, personale non docente, etc) della scuola e, in quanto espressione di queste parti, va considerato vincolante per ognuna di esse. In tutti quei casi in cui le famiglie non si dimostrino collaborative per la sottoscrizione del patto, sarà importante cercare di chiarire quali sono i motivi del rifiuto alla sottoscrizione e ricondurre all'alleanza necessaria il genitore che si mostra meno collaborativo. Il rifiuto del genitore di sottoscrivere il patto di corresponsabilità non incide comunque sulla possibilità di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti che mettono in atto comportamenti inadeguati o denunciare situazioni di rischio poiché, in entrambi i casi, l'accordo con le famiglie è un presupposto utile ma non determinante in ordine agli obblighi giuridici e formali che l'insegnante ha.

Una proposta di patto di corresponsabilità

Può essere sufficiente indicare nel patto di corresponsabilità che il regolamento di istituto stabilisce delle regole a cui i ragazzi devono attenersi a scuola per l'uso di telefonini, smartphone e tablet. Il dettaglio delle regole di comportamento e di uso dei nuovi media potrà essere espresso nel regolamento di istituto che definirà anche le eventuali sanzioni in caso di non rispetto delle regole scolastiche.

In generale i principi fondamentali che possono ispirare un patto di corresponsabilità "protettivo" dei rischi di Internet possono così essere sintetizzati:

> in classe e durante l'orario scolastico l'uso di smartphone e tablet personali è subordinato a quan-

to deciso dal consiglio di istituto (es. divieto di uso, uso sotto la supervisione dei docenti, uso per esercitazioni con l'animatore digitale e/o in laboratori informatici/sale multimediali, uso attraverso reti wi-fi scolastiche, ecc) ed espresso nel dettaglio nel regolamento di istituto;

- > la scuola stabilisce delle sanzioni per chi utilizza fuori dalle regole smartphone e nuove tecnologie nei luoghi e durante l'orario scolastico;
- > la scuola promuove, realizza e partecipa a iniziative per la sensibilizzazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti ai rischi di internet, anche in collaborazione con enti pubblici e privati attivi nella protezione dei minori.

La polizia postale ricorda

L'imputabilità dei minorenni

Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati *in primis* saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un giudice minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Il pubblico ufficiale

Ai sensi della formulazione della legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, (ma anche di docenti di istituti scolastici parificati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; e, al di là dell'espressione letterale, l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica, anche solo mediante il potere autoritativo oppu-

re quello certificativo. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o a opera di minori.

3.2 GLI INCONTRI DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET

LA POLIZIA DI STATO E IL SUO IMPEGNO DIRETTO CON I RAGAZZI

La Campagna itinerante "Vita da Social" è un'iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, organizzata dal Polizia di Stato/Servizio Polizia Postale che, attraverso 57 tappe in varie città italiane realizzerà incontri rivolti a studenti, insegnanti e genitori sui rischi e le opportunità di Internet.

Guarda anche:

www.commissariatodips.it

Pagine FB:

Una Vita da Social

Commissariato di Ps Online

Aiutare i ragazzi a riflettere sul Web

La scuola è uno dei luoghi più significativi nell'esperienza quotidiana dei ragazzi: la quantità di ore che vi trascorrono, l'importanza di ciò che vi apprendono, la qualità delle relazioni sociali che in essa si costruiscono fanno di questa istituzione una pietra miliare del percorso di crescita di ogni ragazzo.

La qualità del dialogo, l'autorevolezza delle figure del mondo scolastico sono elementi che possono facilmente giocare a favore delle azioni di protezione da intraprendere in favore degli studenti. I rischi di Internet sono una tematica molto attuale e sentita dai ragazzi e quindi appare assai importante cercare insieme a loro delle risorse che potenzino la loro stessa protezione da eventuali rischi. La pluriennale esperienza della polizia postale nel costruire campagne di sensibilizzazione su questi temi ha consentito di definire alcuni elementi strategici particolarmente utili nella strutturazione di interventi informativi che potrebbero trovare spazio nella didattica quotidiana o nella riflessione sulle materie attinenti ai processi di sviluppo tecnologico.

Il *digital divide*¹ può indurre i ragazzi a offrirsi come guide tecnologiche e gli adulti a suggerire come l'esperienza può guidare il comportamento

La struttura degli incontri

Il dialogo con i ragazzi può provenire dal commento a un fatto di cronaca o in relazione a episodi che riguardino gli studenti dell'istituto.

Si può proporre di effettuare delle ricerche sui temi "caldi" indicati di seguito, oppure proporre una discussione di gruppo a cui l'insegnante potrà aggiungere precisazioni, qualora necessarie soprattutto in riferimento a quanto disposto dalla legge italiana.

I temi che di solito riscuotono il maggiore interesse nei ragazzi riguardano:

- l'uso dei socialnetwork;
- l'adescamento su Internet e i contatti con persone sconosciute in Rete;
- la circolazione indesiderata di immagini personali;
- la responsabilità penale dei minorenni su Internet.

L'uso di spot, video o film sull'argomento può spesso facilitare la riflessione poiché il potenziale emotigeno delle immagini è in grado di sollecitare in modo più forte il mondo interiore dei ragazzi, così abituati a usare e fruire delle immagini.

Di seguito una lista di link nei quali sono presenti filmati utili a stimolare una riflessione in classe:

- > **Cuori Connessi:** <https://www.youtube.com/watch?v=IQJ4pJ0hHwQ>.
- > **Like, storie di vita online:** https://www.youtube.com/watch?v=F-64Mh_sz8Y.
- > **Contro il cyberbullismo:** <https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuoInw>.
- > **Phishing:** <https://www.youtube.com/watch?v=zkw4z0p53JU>.
- > **Privacy e socialnetwork:** <https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM>.

1. Digital divide: con questo termine ci si riferisce in genere al divario, alla disparità, alla disuguaglianza digitale che è tipico di alcune categorie sociali, in riferimento alla possibilità e alla capacità di usufruire di tecnologie digitali.

- > **Adescamento e internet:** https://www.youtube.com/watch?v=h0y3X_pKea0.
- > **Sex-extortion:** <https://www.youtube.com/watch?v=f4PXcAjRgto&feature=youtu.be>.
- > **Diffusione di informazioni e socialnetwork:** <https://www.youtube.com/watch?v=s5Fm5f6lbtC>.
- > **Il canale Youtube del Safer Internet Center Italy:** <https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse>.
- > **Il canale Youtube della Polizia di Stato:** <https://www.youtube.com/user/poliziadistato>.
Sarà importante chiedere ai ragazzi di esprimere le loro personali convinzioni sulle questioni dell'imputabi-



lità su Internet e sulla responsabilità penale dei minorenni poiché, così come evidenziato dalla ricerca scientifica "Quanto condivi?" condotta dall'Unità di analisi dei crimini informatici della polizia postale² con Sapienza università di Roma; facoltà di Medicina e Psicologia, sotto la supervisione scientifica della professoressa Anna Maria Giannini, i ragazzi spesso sono inconsapevoli dei loro diritti e doveri, indotti a credersi anonimi e

2. Unità di analisi dei crimini informatici: è un'équipe di funzionari psicologi della Polizia di Stato che si occupa di profiling, formazione, ricerca e studio sui crimini informatici all'interno dei compiti istituzionali del centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line

irrintracciabili su Internet dalla semplicità di alcuni gesti e dalla distanza fisica dalle potenziali vittime dei loro scherzi e delle loro bravate.

La discussione in classe potrà avere un momento in cui gli apprendimenti più importanti verranno fissati dall'intervento dell'insegnante/animatore digitale. Sarà molto importante in tale fase che siano forniti esempi concreti di casi possibili, attraverso l'uso di un linguaggio semplice e diretto, adattato ai differenti livelli evolutivi:

- per i bambini delle scuole primarie appare molto evidente l'attrazione intensa che esercitano le nuove tecnologie ma le capacità di valutazione delle conseguenze delle azioni, quelle di pensiero astratto sono ancora in via di sviluppo e questo li rende navigatori e fruitori di Internet imprevedibili e sprovveduti, molto vulnerabili. Per questo tipo di destinatari appare ancora più strategico l'uso di esempi concreti quando non addirittura un'esercitazione pratica con i pc della scuola o gli smartphone personali per mostrare direttamente le conseguenze delle azioni in Rete.
- Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, emerge dall'analisi dei casi arrivati all'attenzione del cncpo che la motivazione ludica (scherzo, bravata, gara fra coetanei) sia quella che più frequentemente spinge i ragazzi ad agire in modo scorretto e/o illegale su Internet.
- I ragazzi delle scuole superiori invece sembrano più spesso agire con un autentico desiderio di arrecare danno ai destinatari delle azioni scorrette ma frequentemente non possiedono le competenze informatiche sufficienti a comprendere la reale portata globale della diffusione di foto, video e informazioni private.

Alcune tematiche come quella dell'adescamento online o del cyberbullismo toccano aspetti della vita dei ragazzi molto personali ed è innegabile che possa esserci una certa difficoltà a toccare tasti così sensibili come la sessualità, le difficoltà di socializzazione, la sofferenza interiore. Un approccio teso soprattutto a stimolare i ragazzi a esprimersi potrebbe rendere le cose più semplici, proponendo un punto di vista non tanto prescrittivo quanto interlocutorio.

Le schede giuridiche e le sintesi dei diversi rischi possibili su Internet contenute in questo inserto pos-

sono facilmente aiutare a definire spunti e argomenti utili da trattare.

3.3 IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Un regolamento d'istituto "digitale"

Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. È indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata a una commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel Ptof (piano triennale dell'offerta formativa) e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo.

Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di Internet per gli studenti

Il regolamento d'Istituto può contenere indicazioni più precise e dettagliate rispetto al patto di corresponsabilità rispetto all'uso di tecnologia a scuola: in esso potrebbero trovare spazio sia le regole da rispettare in orario scolastico, sia le eventuali sanzioni applicate in caso di non rispetto in riferimento all'uso delle nuove tecnologie. Un regolamento può contenere degli schemi nei quali siano inseriti, in ordine di gravità, tutti quei comportamenti che costituiscono infrazioni disciplinari. A partire dalle scuole secondarie di primo grado, potrà essere utile esplicitare nel patto di corresponsabilità la presenza di regole specifiche per l'uso delle nuove tecnologie a scuola.

La polizia postale consiglia

La possibilità di usare smartphone e tablet durante l'orario scolastico costituisce una misura di importante supporto all'attività didattica perché può contribuire ad ampliare la gamma delle azioni formative possibili ma si tratta pur sempre di una possibilità non priva di effettivi rischi per i ragazzi.

Sarebbe quindi consigliabile ridurre al minimo necessario, se non addirittura vietare, l'uso degli stessi per i ragazzi più giovani (10-14 anni) durante l'orario scolastico, magari utilizzando dei box in cui racco-

gliere gli stessi sulla cattedra dei professori, durante le lezioni. Si otterrà così l'importante effetto di instillare nei ragazzi l'idea che, laddove esistono delle regole, siano impliciti dei pericoli che seppure i ragazzi percepiscono come evanescenti, gli adulti conoscono bene, agendo di comune accordo attraverso il patto di corresponsabilità. Per i ragazzi più grandi (14-18 anni) si potranno



no adottare strategie diverse: se il divieto di uso a scuola può sembrare mortificante e poco rispettoso di una capacità di autodeterminazione in via di sviluppo, si potrà eleggere per ogni classe un responsabile tra i ragazzi stessi, un *peer-leader*, che per competenza, disponibilità, popolarità possa assumersi la responsabilità di monitorare il comportamento dei coetanei in ambito cyber (socialnetwork, messaggistica, giochi on line, etc), invocando l'ascolto degli insegnanti e dei genitori qualora si verificano casi di inottemperanza alle principali norme di rispetto degli altri.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'opportunità di connettersi alle reti wi-fi: l'accesso alla Rete scolastica potrà essere subordinato a una password e ad un sistema di identificazione degli studenti utenti connessi. Questo tipo di misura assicura alla scuola che le sue Reti di connettività non vengano utilizzate in modo scorretto e/o illegale, senza poter risalire al responsabile e fornisce agli studenti la consapevolezza che nella Rete scolastica ogni azione ha delle specifiche conseguenze in ordine alla qualità delle stesse. La connessione

può essere limitata ad una *white-list* di siti possibili (una lista di siti di interesse didattico stabilita da insegnanti e dirigenza scolastica) che inibisca l'accesso a tutti gli indirizzi non presenti nella lista consentita. Un'attenta valutazione potrà essere fatta in merito all'eventualità di avere pagine social della scuola, delle singole classi, di singoli plessi, nonché di gruppi tipo Whatsapp/Telegram poiché questo presuppone un'opera di necessaria sorveglianza o moderazione sui contenuti diffusi in Rete dagli studenti che può essere piuttosto faticosa ma oltremodo necessaria. Qualora inoltre lo spazio web venga inteso come naturale prolungamento dell'attività didattica, per esso vale un corrispondente vincolo di responsabilità funzionale dell'insegnante nel garantire la sicurezza per gli studenti che vi partecipano.

Una proposta di schema di regolamento d'istituto

Di seguito si espone uno schema tipo di classificazione delle infrazioni disciplinari relative all'uso delle nuove tecnologie che potrebbero essere inserite nel regolamento d'istituto. La classificazione esposta di seguito include una proposta di trasformazione di alcuni comportamenti di solito considerati non gravi in gravi quando commessi o diffusi da studenti attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete Internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via Web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse. L'applicazione delle regole e delle sanzioni specificate nel regolamento potrà intendersi esaustiva per tutti quei casi di minore gravità in cui non si ravvisa il compimento di reati. Qualora sussista il dubbio che il comportamento inadeguato determini la commissione di un reato, l'insegnante informerà il dirigente scolastico con una relazione scritta, assicurandosi che la relazione dia corso all'attivazione delle autorità competenti. Laddove a scuola viga il divieto di uso di smartphone e tablet, la viralizzazione di contenuti nocivi è già in parte contenuta, almeno in orario scolastico, dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul Web. Per i ragazzi più grandi il tempestivo coinvolgimento delle famiglie potrà arginare la diffusione di immagini e insulti fra i ragazzi, attivando una rete di supporto sinergica tra gli adulti di riferimento.

Tabella A – Proposta di infrazioni disciplinari non gravi

DOVERI dello studente	COMPORAMENTI che si definiscono come infrazioni ai “doveri”	QUANDO può scattare la sanzione?
<p>Rispetto per gli altri</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, ecc.</p>	<p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, etc.</p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p>

Tabella B – Proposta di infrazioni disciplinari gravi

DOVERI dello studente	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni GRAVI	QUANDO può scattare la sanzione?
<p>Rispetto per gli altri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso alla violenza all’interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui; • utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; • azioni violente, di danneggiamenti e aggressioni verbali diffuse via Web o veicolate tramite socialnetwork e/o servizi di messaggeria istantanea. <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, ecc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p>	<p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p>
<p>Rispetto per gli altri (compagni, docenti, personale non docente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone che viene diffuso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme web. <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p>
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) ripreso e diffuso attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme web. <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc).</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p>

COSA FARE

Ludopatia tecnologica

Il gioco d'azzardo on line e off line è sempre vietato ai minori. È possibile tuttavia che minori con disponibilità economica, anche virtuale, accedano a siti esteri dove si gioca d'azzardo. Molti siti stranieri infatti richiedono garanzie della maggiore età facilmente aggirabili, consentendo ai ragazzi di entrare senza troppa difficoltà in casinò virtuali gestiti in Paesi molto lontani dall'Italia. Sarà importante informare la famiglia se l'insegnante viene a conoscenza di abitudini condivise tra gli studenti di giocare d'azzardo on line poiché il rischio che si instauri una dipendenza patologica dal gioco on line è reale.

Cyberbullismo: casi difficili /1

Conflittualità lievi o acute tra coetanei possono facilmente diventare azioni di prepotenza e prevaricazione reiterate e attuate anche via Internet, con gravi effetti di amplificazione per le vittime.

Per evitare l'aggravamento di antipatie può essere utile promuovere un confronto diretto tra i soggetti coinvolti, anche attraverso lavori di gruppo. Accogliete con calma e senza giudizio le testimonianze spontanee che riguardano la circolazione in Rete, sui social o su Whatsapp di immagini "intime" di studenti. Non spetta all'insegnante fare accertamenti, approfondimenti in merito alla veridicità di quanto riferito, ma sarà importante annotare tutti gli elementi che vengono raccontati e riportarli in una relazione formale di servizio al dirigente scolastico. È bene ricordare che le immagini sessuali di minori possono essere considerate immagini illegali di pornografia minorile ai sensi dell'art. 600 ter cp. In questi casi, data la possibilità che si stiano verificando fatti penalmente rilevanti, l'insegnante informa il dirigente scolastico per iscritto o a voce con una relazione formale. Il dirigente scolastico, informato dall'insegnante, segnalerà il caso alle forze dell'ordine o alla procura della Repubblica, per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini. Gli elementi utili da raccogliere direttamente dalle vittime o da altri studenti informati possono essere i seguenti:

- luoghi virtuali dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. Facebook, Whatsapp, Instagram, ecc);
- la tipologia di immagini/insulti che circolano in Rete;
- da quanto tempo circolano, ecc.

Rassicurate il ragazzo/a che quanto riportato è confidenziale, che non sarà riportato a compagni e altri studenti ma che sarà necessario parlarne con i genitori poiché sussiste un ob-

bligo di legge di informarli di quanto accade al loro figlio.

Rinforzate nel ragazzo/a l'idea che la sua richiesta di aiuto è stato un passo determinante per risolvere la situazione e che sarà possibile far finire la situazione di pericolo/disagio. Offrite la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a vi sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di delazioni e prese in giro tra coetanei. Nei confronti dei ragazzi può essere utile inoltre:

- ricordare subito agli studenti che diffondere immagini altrui, soprattutto se private, costituisce un comportamento illegale che configura un reato punito dalla legge. Non fate riferimento al fatto specifico per non rivelare l'identità della/e vittima/e);
- invitate i ragazzi a non compiere nessuna azione che modifichi lo stato originario dei supporti (cellulare/tablet): non cancellare, inviare o diffondere in alcun modo file o immagini.

Può essere contattato il Compartimento o la Sezione della polizia postale più vicina per ottenere un supporto, anche tecnico, quando le situazioni da affrontare siano di difficile decifrazione e la diffusione delle immagini sembra già piuttosto estesa.

Cyberbullismo: casi difficili /2

Se un insegnante viene a conoscenza che uno studente è oggetto di insulti pesanti, di diffamazioni, di dichiarazioni di odio o pagine contro sui socialnetwork è importante parlare subito con la vittima, confortandola che la situazione sarà affrontata dalla scuola e dalla famiglia insieme per risolverla. Sarà necessario che lo studente capisca che l'insegnante dovrà informare tempestivamente la famiglia in modo da potere attivare quanto prima le misure necessarie al contenimento della diffusione degli insulti. È importante offrire alla vittima la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di delazioni e prese in giro tra coetanei.

La vittima minacciata, diffamata o molestata dovrà formalizzare, attraverso una denuncia alle forze dell'ordine, i fatti di cui è oggetto perché si possa identificare l'autore di tali reati. Dal compimento dei 14 anni, le vittime possono sporgere denuncia anche in prima persona, mentre per le vittime di età inferiore ai 14 anni è necessaria una formalizzazione da parte del genitore/esercitante la pa-

tria potestà.

Ricordate che in Rete l'anonimato non esiste poiché ogni connessione lascia delle tracce informatiche che le indagini sono in grado di ricostruire. La polizia postale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, risalirà all'identità degli autori delle condotte illegali, purché i dati e le informazioni relative ai fatti siano forniti tempestivamente. Tutti i contenuti indesiderati pubblicati su socialnetwork e altre piattaforme online possono essere segnalati al servizio di assistenza del social su cui vengono veicolati per la rimozione.

L'eventuale rimozione dei contenuti nocivi tuttavia potrebbe comportare la perdita di informazioni utili all'identificazione dei responsabili.

Azioni e strategie di protezione sul Web

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti spesso può evitare che aspetti di conflittualità lievi o acuti tra coetanei esitino in azioni di prepotenza anche via Internet di entità variabile. Interventi di mediazione tra gli studenti realizzati a scuola dagli insegnanti in modo tempestivo possono costituire un elemento strategico e utile alla prevenzione del cyberbullismo: affrontare in gruppo le conflittualità tra i ragazzi attraverso la promozione di un confronto diretto, guidato dall'insegnante, può risultare risolutivo e preventivo di forme di prepotenza e prevaricazione anche via Internet. Ogni qual volta l'insegnante si trovi di fronte a fatti che coinvolgono studenti che sembrano riferirsi alla commissione di reati, anche on line, dovrà informare il dirigente scolastico per iscritto o a voce. Non è necessario che l'insegnante valuti la veridicità dei fatti riferiti da studenti ma è utile che raccolga quanti più elementi informativi possibili relativi al caso: luoghi virtuali dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. Facebook, Whatsapp, Instagram, ecc), tipologia di immagini/insulti che circolano in Rete, da quanto tempo circolano, ecc. Queste informazioni potranno essere riportate nella relazione scritta al dirigente scolastico.

Qualora ci siano dubbi riguardo alla decifrazione della situazione o su come procedere, si può contattare il Compartimento o la Sezione della polizia postale, o altri uffici delle forze dell'ordine per ottenere un supporto anche tecnico per la comprensione della situazione stessa.

Il dirigente scolastico, informato dall'insegnante, potrà provvedere a segnalare il caso alle forze dell'ordine o alla procura della Repubblica per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini.

Con la supervisione scientifica del Centro studi per la formazione, l'analisi criminologica e la ricerca scientifica sul Web (Far Web) diretto dal prefetto Roberto Sgalla e dalla professoressa Anna Maria Giannini

Copyright © 2017 - Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato
Edizione a cura di Poliziamoderna - www.poliziamoderna.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista.

GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA



LA NORMATIVA ANTITERRORISMO
Ottobre 2016



BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Novembre 2016



#QUESTONONÈAMORE
Dicembre 2016



I PRINCIPI CHIAVE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Gennaio 2017



LE NUOVE FRONTIERE DELLA PSICOLOGIA DI POLIZIA
Gennaio 2017



IDENTIKIT DI UN ARTISTA
Febbraio 2017



SEMPRE CON VOI
Marzo 2017



COMPENDIO DATI
Aprile 2017



LE MISURE DI SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO PENALE PRIMA PARTE
Maggio 2017



LE MISURE DI SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO PENALE SECONDA PARTE
Giugno 2017



PROTEZIONE FAMILIARE
Luglio 2017



SAFE WEB PRIMA PARTE
Agosto/settembre 2017